

Direzione Engineering & Operations
Il Commissario Straordinario

ORDINANZA N. 28

“Potenziamento Orte Falconara.

Raddoppio della Tratta Spoleto-Campello”

(CUP: J61H03000030001)

**Approvazione del progetto esecutivo della *variante idraulica* relativa alla
“Realizzazione delle opere di recapito delle acque di piattaforma nel fosso Licina”**

e

**riapprovazione del Progetto esecutivo del “Raddoppio della Tratta Spoleto-Campello”
ai soli fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione
di pubblica utilità delle opere sulle ulteriori aree occorrenti per la realizzazione
dell’intervento**

**ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55**

Allegato 1: Prescrizioni e Raccomandazioni;

Il Commissario

- Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i, (DL 32/2019) ed in particolare l’art. 4, comma 1, che prevede l’individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- VISTO il D.P.C.M. del 16 aprile 2021, pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti il 4 giugno 2021 e notificato con nota del Capo di Gabinetto del medesimo Ministero in pari data, che individua nell’allegato 1 al

Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma

Italferr S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Società per Azioni ex art.
2497 septies c.c.
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Capitale Sociale Euro 14.186.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 06770620588 – P. Iva 01612901007 – R.E.A. 541241



Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

UNI/PdR 74



medesimo decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DL 32/2019, tra gli altri, l'intervento del *"Potenziamento e sviluppo direttrice Orte-Falconara"*;

- Visto l'art. 2 del sopra citato D.P.C.M., con il quale l'Ing. Vincenzo Macello è stato nominato Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali individuati dall'art. 1 del medesimo decreto;
- Vista l'Ordinanza n. 1 del 3/08/2021, con la quale il Commissario ha adottato le disposizioni organizzative in forza delle quali opera nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa dell'Unione Europea e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente e dell'art. 4, commi 1 e 2, del DL 32/2019 per l'urgente realizzazione delle opere;
- Vista la C.O. n. 600/AD del 14 ottobre 2021 - che aggiorna e sostituisce la C.O. n. 585/AD del 10 maggio 2021 - con la quale sono state emesse le Linee Guida *"L'iter procedurale dei Progetti in gestione commissariale"* per il corretto svolgimento dell'iter procedurale dei progetti affidati alla gestione dei Commissari straordinari di cui all'art. 4 del DL 32/2019;
- Visto l'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 il quale stabilisce che *"...L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo..."*;
- Visto l'art. 53-bis, comma 1-bis del DL 77/2021 (conv. in L. 108/2021 e s.m.i.) ai sensi del quale *"Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui all'articolo 48, comma 5 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario,*



d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4”;

- Visto il DPR 327/2001 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*” e, in particolare, gli artt. 10, 11 12 e 16;

Premesso che:

- in data 20/03/1997 il Consorzio COMAVI, per conto di Ferrovie dello Stato, ha presentato all'allora Ministero dell'Ambiente (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) domanda di pronuncia di compatibilità ambientale in relazione al progetto definitivo per il *Raddoppio della linea ferroviaria Orte – Falconara*, nella Tratta compresa tra Giuncano Scalo e Campello sul Clitunno. Tale progetto era articolato in quattro distinte sotto-tratte, una delle quali è rappresentata dalla tratta “*Spoleto – Campello*”;
- con Decreto VIA n. 3586 del 17/03/1999 il Ministro dell'Ambiente, di concerto con l'allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali (oggi Ministero della Cultura) ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto presentato, subordinato all'ottemperanza di una serie di prescrizioni da attuare in sede di sviluppo del progetto esecutivo. Con il medesimo Decreto, lo stesso Ministro dell'Ambiente demandava la verifica di ottemperanza all'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Regione Umbria, per gli aspetti di relativa competenza;
- con D.M. n. 115/Prog.4 del 3 settembre 1999 l'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi dell'art. 10, comma 1-ter del D.L. 457/1997, come modificato dalla L. di conversione 30/1998, ha indetto la Conferenza di Servizi (CdS) per approvare il progetto definitivo del “*Raddoppio della Tratta Giuncano-Campello*” afferente alla linea ferroviaria “*Orte – Falconara*”, redatto dal consorzio COMAVI per conto di Ferrovie dello Stato;
- nell'ambito della suddetta CdS tutti gli Enti convocati, tra i quali il Ministero dell'Ambiente – Servizio VIA, il Ministero dei BB.AA.CC – Ufficio Centrale BAP e la Regione Umbria, hanno espresso il proprio assenso alla realizzazione del progetto definitivo del “*Raddoppio della Tratta Giuncano-Campello*”, così come rappresentato nel *Resoconto conclusivo* di Conferenza del 3/05/2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 489/PROG.4. Nel suddetto verbale si dà atto che l'approvazione del progetto da parte di partecipanti alla CdS sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi statali e regionali;
- con Delibera n. 244 del 22/12/2000, il Referente di Progetto *pro-tempore* di RFI ha



approvato il progetto definitivo del “Raddoppio della Tratta Giuncano- Campello” ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ad oggi scaduta attesa la decorrenza dei termini previsti dalla legge;

- a seguito dello sviluppo del progetto esecutivo del “Raddoppio della tratta Spoleto – Campello”, sotto-tratta “D” dell’intervento “Giuncano – Campello”, è stata avviata la verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto VIA n. 3586 del 17/03/1999, conclusasi positivamente i) con nota prot. 24216 del 07/11/2000 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Ufficio Centrale per i Beni ambientali e Paesaggistici, acquisiti i pareri favorevoli della Soprintendenza dei Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici dell’Umbria (prot. 19108 del 10/08/2000) e della Soprintendenza Archeologica dell’Umbria (prot. 11862 del 25/09/2000) che ha autorizzato le opere ai soli fini ambientali, e con ii) Determina Dirigenziale n. 10700 del 20/12/2000 della Regione Umbria-Direzione Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture. Servizio Infrastrutture Viarie, Ferroviarie e Aeroportuali recante alcune precisazioni e prescrizioni, tra le quali figurava la seguente: “Per le opere aventi rilevanza da punto di vista idraulico si precisa che l’ottenimento dell’ottemperanza al VIA non sostituisce specifica autorizzazione ai sensi del RD 523/1904, che andrà richiesto con separata procedura.”;
- successivamente alla conclusione della CdS e sulla base di quanto rappresentato dalla Regione Umbria nella Determinazione Dirigenziale n. 10700 del 20/12/2000 sopra richiamata, in data 15/02/2001, Italferr con nota prot. CR.OF/071 ha richiesto l’autorizzazione di cui al RD n. 523/1904 per l’attraversamento di corsi d’acqua presenti nell’ambito del progetto del Raddoppio linea Orte – Falconara. Tratta Spoleto-Campello, trasmettendo specifici elaborati del progetto esecutivo;
- la Regione Umbria – Direzione Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture – Difesa del suolo, Cave, Miniere ed Acque Minerali, con Determinazione Dirigenziale n. 6291 dell’11/07/2001 ha rilasciato la suddetta autorizzazione a fini idraulici, subordinandola al rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni integrative e modificative al progetto esecutivo;
- i lavori di realizzazione del raddoppio Spoleto Campello, avviati nel 2002, sono in fase di completamento;
- il progetto di raddoppio ferroviario, così come approvato nella CdS del 2000, prevedeva che parte delle acque provenienti dalla piattaforma ferroviaria e stradale fosse recapitata nel fosso Licina;
- nel corso dei lavori, a seguito delle interlocuzioni avute con il “Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico” della Regione Umbria, Italferr, per conto di RFI, con nota prot. AGCS.RMFB.0088124.16.U del 22/12/2016 ha presentato all’Amministrazione



regionale “domanda di autorizzazione ai soli fini idraulici con occupazione di aree demaniali” ai sensi del RD 523/1904 per la realizzazione di una immissione delle acque provenienti dalla piattaforma ferroviaria e stradale, allegando la relativa documentazione progettuale;

- in riscontro alla suddetta istanza, la Regione Umbria-Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico con nota del 09/11/2017 ha trasmesso la lettera del Consorzio della Bonificazione Umbra di Spoleto del 16/10/2017, con la quale si rilevavano “...problemi sulla capacità del Fosso della Licina di recepire tutte le acque della rete ferroviaria...”, evidenziando la necessità “...di un intervento idraulico che deve essere individuato in base ad una analisi dettagliata delle portate del Fosso anche in condizioni di elevata criticità idraulica (TR 200 anni)...”, specificando che l’istruttoria per il rilascio della concessione era sospesa in attesa di ricevere la documentazione richiesta;
- a causa della interruzione dei lavori dovuta alla risoluzione del contratto d’appalto, le interlocuzioni con l’Ente sono riprese nel 2022, dopo l’esperimento di nuova gara e riaffidamento dei lavori. Alla ripresa delle opere, il “Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e sismico, Difesa del suolo” della Regione Umbria ha rappresentato la necessità di ricevere una *Relazione idraulica* finalizzata a verificare la compatibilità del recapito finale nel Fosso Licina con le lottizzazioni in zona Cortaccione nel frattempo intervenute nel Comune di Spoleto, nelle zone limitrofe al previsto collettore di scarico;
- con nota RFI-NEMI.DIN.DIC.RP\A0011\P\2022\29 del 28/07/2022 RFI ha trasmesso la suddetta *Relazione idraulica* richiesta dall’Ente, predisposta sulla base dell’assetto previsto dal progetto ferroviario assentito, dalla quale emergeva che il recapito delle acque di piattaforma ferroviaria non comportava alcun aggravio della funzionalità idraulica del Fosso Licina, pur in presenza dei nuovi piani di lottizzazione previsti dal Comune di Spoleto;
- in riscontro a tale nota del 28/07/2022, la Regione Umbria - Servizio Rischio Idrogeologico, idraulico e sismico. Difesa del suolo, con nota del 14/09/2022, facendo seguito alla domanda di autorizzazione ai soli fini idraulici con occupazione di aree demaniali presentata da RFI in data 22/12/2016, ha chiesto di integrare la domanda presentata provvedendo, tra l’altro, ad effettuare “...una valutazione di maggior dettaglio dello stato del Fosso Licina e della sua capacità idraulica al fine di scongiurare eventuali problemi di esondazione e danni alle zone limitrofe (tratto immissione/confluenza Cortaccione)...” nonché “...una simulazione idraulica con TR 200 anni per verificare quanto richiesto nel punto precedente...”, al fine di garantire l’invarianza idraulica;
- a seguito delle verifiche richieste dalla Regione Umbria e di ulteriori approfondimenti è emersa la necessità di prevedere una modifica delle opere di recapito in argomento,



per la cui realizzazione occorre acquisire le necessarie autorizzazioni;

- inoltre, a seguito della materializzazione a terra delle opere previste nel progetto ferroviario assentito, è emersa anche la necessità di acquisire ulteriori aree ai fini dell'esecuzione di porzioni di canalette idrauliche, fossi di guardia e recinzioni poste a margine della sede ferroviaria dei lavori, ragion per cui si è reso necessario riapprovare il progetto esecutivo del "Raddoppio della Tratta Spoleto-Campello" ai soli fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità delle ulteriori aree occorrenti per la realizzazione delle opere del progetto assentito, i cui lavori, come evidenziato sopra, sono in fase di completamento.

Conseguentemente:

- Vista la Relazione istruttoria trasmessa dal Direttore Investimenti Area Centro di RFI, con la quale è stato proposto al Commissario l'avvio di specifico iter per:
 - l'approvazione del progetto esecutivo della "variante idraulica" per la *"Realizzazione delle Opere di recapito delle acque di Piattaforma nel Fosso Licina"* nell'ambito del Raddoppio della Tratta Spoleto-Campello;
 - la riapprovazione del Progetto Esecutivo del *Raddoppio della Tratta Spoleto - Campello*, ai soli fini della riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, *medio tempore* scaduti, sulle ulteriori aree occorrenti alla realizzazione delle opere già assentite,

con i tempi e le modalità stabilite dall'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 e s.m.i..

- Vista l'Ordinanza n. 21 del 27/06/2024 con la quale il Commissario straordinario ha avviato la procedura volta:

i) all'approvazione del progetto esecutivo della variante idraulica relativa alla "Realizzazione delle opere di recapito delle acque di piattaforma nel fosso Licina";

ii) alla riapprovazione del Progetto esecutivo del "Raddoppio della Tratta Spoleto-Campello" ai soli fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità delle opere sulle aree occorrenti per la realizzazione dell'intervento, attualmente scaduti;

- Vista la nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.RP\PEC\P\2024\461 del 10/07/2024, con cui il Referente di Progetto di RFI in virtù dell'Ordinanza n. 21, ai fini dell'approvazione della *"Variante idraulica relativa alla Realizzazione delle opere di recapito delle acque di piattaforma nel fosso Licina"* ha inviato il relativo progetto esecutivo alle Amministrazioni/Enti competenti secondo quanto riportato nella Tabella "A" di



ricognizione dei vincoli, nella quale è stata indicata per ciascuna Amministrazione/Soggetto la normativa di riferimento in relazione alla valutazione e/o determinazione da assumere da parte degli stessi nel termine di 30 gg, non essendo necessario acquisire autorizzazioni relative alla tutela ambientale e alla tutela di beni culturali e paesaggistici. Nella medesima nota il Referente di Progetto ha comunicato che decorso il suddetto termine di 30 giorni, il Commissario straordinario avrebbe richiesto al Presidente della Regione Umbria l'intesa ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 per *i)* approvare la suddetta *variante idraulica* e *ii)* riapprovare l'intero progetto esecutivo del Raddoppio della Tratta Spoleto-Campello, ai soli fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità sulle ulteriori aree occorrenti per la realizzazione delle opere di progetto;

- Vista la nota prot. RFI-VDO\PEC\P\2025\46 del 24/02/2025, con la quale il Commissario Straordinario ha trasmesso alla Presidente della Regione Umbria la relazione sugli esiti del procedimento autorizzativo, avviato con la sopra richiamata Ordinanza n. 21 del 27/06/2024, redatta dalle competenti strutture di RFI S.p.A. e corredata di tutti i pareri e le osservazioni pervenuti da parte delle Amministrazioni/Enti gestori dei servizi pubblici interferiti, per la conseguente espressione dell'intesa regionale;
- Vista la successiva PEC del 6/03/2025 del Referente di Progetto di RFI, con la quale, facendo seguito alla suddetta *Richiesta di intesa per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019* presentata dal Commissario Straordinario al Presidente della Regione Umbria il 24/02/2025, ha inviato, ad integrazione della istruttoria trasmessa, il parere del Comune di Campello sul Clitunno pervenuto in data 6/03/2025 con prot. 2111, con cui è stato comunicato "*l'esito negativo dell'accertamento di conformità urbanistica*";
- Vista la nota prot. 80078 del 24/04/2025, con la quale la Responsabile del *Servizio Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio, della Regione Umbria*, delegata con nota prot. 79802 del 23/04/2025 dalla Presidente della Regione Umbria ad esprimersi in merito all'intesa, ha espresso parere favorevole ai fini del raggiungimento dell'intesa Stato-Regione per la procedura in oggetto;
- Vista la nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC\PEC\P\2025\0000382 del 26/05/2025, con la quale il Responsabile della Direzione Investimenti Area Centro, di RFI S.p.A. ha trasmesso al Commissario straordinario la relazione istruttoria per consentire allo stesso
 - i)* *l'approvazione del progetto esecutivo della variante idraulica relativa alla "Realizzazione*



delle opere di recapito delle acque di piattaforma nel fosso Licina”;

- ii) *la riapprovazione del Progetto esecutivo del “Raddoppio della Tratta Spoleto-Campello” ai soli fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità delle opere sulle aree occorrenti per la realizzazione dell’intervento, attualmente scaduti*

PRENDE ATTO

delle risultanze dell’istruttoria trasmessa dal Responsabile della Direzione Investimenti Area Centro di RFI S.p.A., comprensiva dei seguenti allegati:

- **Allegato 1** - Quadro sinottico in forma tabellare con l’esame delle prescrizioni pervenute nell’ambito dell’iter autorizzativo,
- **Allegato 2** - Istruttoria pubblicizzazione Espropri, procedimento di partecipazione delle ditte interessate ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 e s.m.i.;

in particolare, che:

sotto l’aspetto tecnico-procedurale:

1.

in attuazione all’Ordinanza n. 21 del Commissario, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.RP\PEC\P\2024\461 del 10/07/2024 RFI ha inviato il progetto esecutivo della “*variante idraulica relativa alla “Realizzazione delle opere di recapito delle acque di piattaforma nel fosso Licina”*”, rispettivamente a tutte Amministrazioni interessate e ai gestori dei servizi interferenti dagli interventi previsti nel Progetto;

Nell’ambito del suddetto procedimento, durante il quale RFI, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.RP\A0011\P\2024\685 del 24/09/2024, ha sollecitato l’emissione dei pareri/atti di assenso di competenza, si sono espressi, con provvedimenti ed atti acquisti dalle competenti strutture di RFI, le seguenti Amministrazioni e soggetti gestori di opere interferite:

Regione, Comuni e altri Enti

- La **Regione Umbria - Direzione Regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile - Servizio Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio** con nota prot. 80078 del



24/04/2025, ha espresso parere favorevole ai fini del raggiungimento dell'intesa Stato-Regione per la procedura in argomento;

- la **Regione Umbria - Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile - Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo**, con nota prot. 168344 del 18/07/2024, ha rilasciato ai sensi del R.D. 523/1904 il nulla osta alla realizzazione del progetto, alle seguenti prescrizioni e condizioni:

Prescrizioni di dettaglio:

1. *Dovrà essere finalizzata, con la sottoscrizione, la concessione ai fini idraulici per l'occupazione di aree demaniali ai sensi del R.D. n. 523/1904 per l'immissione sul Fosso della Licina e dovrà essere indicato anche il nominativo dell'intestatario della concessione;*
2. *Dovrà essere dichiarata la superficie, espressa in mq, di terreno demaniale occupato dalle opere ed individuato su planimetria catastale vax 1:2000 con foglio e particella, confinanti con la sponda del Fosso;*
3. *i lavori non potranno essere iniziati prima del formale perfezionamento dell'atto di concessione di cui al punto 1, che rappresenta il titolo con il quale il richiedente è autorizzato ad occupare le aree demaniali, così come stabilito dalla D.G.R. n. 925/2003 al punto 1.B "Rilascio della Concessione";*
4. *Per evitare il possibile instaurarsi di fenomeni di rigurgito all'interno della condotta, dovrà essere prevista l'installazione di una valvola a ventola o di non ritorno e dovrà sempre essere garantito, in caso di eventi eccezionali, il sistema di trattenimento delle acque tramite le vasche di laminazione per complessivi 210 m³ come indicato nella relazione Idrologica ed Idraulica;*
5. *Il tratto terminale delle tubazioni, per l'immissione sul Fosso della Licina, dovrà avere andamento planimetrico tale da formare un angolo non superiore a 45° con l'asse del corso;*
6. *Eventuali pozzi di ispezione o manovra dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a mt. 4,00 dal ciglio della sponda del corso d'acqua;*
7. *Il richiedente, in caso di eventi di piena, è responsabile del malfunzionamento dell'impianto di scarico delle acque bianche dalle vasche di laminazione al Fosso della Licina e in caso di danni non potrà avanzare nessuna richiesta di risarcimento;*

Prescrizioni generali:

1. *Il richiedente sarà responsabile dell'intera tubazione di scarico e dell'immissione sul fosso demaniale esistente. In caso di danni arrecati dalla struttura oggetto della presente, a*



soggetti pubblici o privati nonché a persone, cose e animali si riterrà responsabile il richiedente stesso;

- 2. La Ditta richiedente non potrà avanzare richiesta di indennizzo o risarcimento alcuno, in seguito ad eventuali danneggiamenti della condotta causati dalle attività di manutenzione idraulica;*
- 3. Il richiedente rimane obbligato a propria esclusiva cura e spese a mantenere in perfetto stato l'opera di che trattasi, eseguendo tutti i lavori necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto del Fosso della Licina in prossimità dello scarico per una lunghezza a monte e a valle di almeno 10m lineari, in modo da garantire in ogni tempo il libero scorrimento delle acque;*
- 4. Il titolare della concessione dovrà eseguire a propria cura e spese le eventuali future opere di spostamento e/o adeguamento delle stesse, che dovessero interferire con lavori di adeguamento delle sezioni idrauliche o altri interventi all'interno delle fasce di rispetto fluviale;*
- 5. Il titolare della concessione rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose, animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse, sollevando il Consorzio e la Regione Umbria da qualsiasi rapporto con gli aventi causa;*
- 6. Il richiedente dovrà comunicare a questo Servizio Regionale ed ai vari organi competenti in materia di protezione civile, il nominativo del referente e/o responsabile del cantiere in caso di eventi di piena eccezionale;*
- 7. Le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli atti tecnici visti e sopralluati, nessuna modifica in merito dovrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell'atto autorizzativo originario e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite o in corso di esecuzione, senza che la parte autorizzata possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori;*
- 8. Il richiedente ed eventuali futuri aventi causa dovranno rimanere interamente ed esclusivamente responsabili della buona riuscita delle opere. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in modo che le opere risultino idonee in ogni loro parte;*
- 9. Dovranno essere a carico del richiedente o dei futuri aventi causa tutte le ulteriori ed eventuali autorizzazioni o obblighi di legge riguardanti la realizzazione delle opere in oggetto o di opere future, spostamento, adeguamento e attività progettuali connesse ai lavori*



in argomento;

- 10. Con semplice richiesta da parte della Regione dell'Umbria o di altra Amministrazione competente, qualora ricorrano esigenze di ordine idraulico per interventi di manutenzione straordinaria o esecuzione di opere di regimazione delle acque, sistemazione idraulica o altri interventi all'interno delle fasce di rispetto idraulico, il richiedente ed eventuali futuri aventi causa dovranno provvedere, se necessario, alla rimozione o demolizione dei manufatti, o se diversamente previsto, alla loro modifica e/o adeguamento, senza poter avanzare alcuna richiesta di risarcimento. Ogni intervento da parte del richiedente ed eventuali futuri aventi causa tuttavia, sarà subordinato ad autorizzazione preventiva;*
- 11. Ferme restando le competenze della Regione in materia di Polizia Idraulica, la gestione delle aree di cantiere, degli accessi e della presenza di persone e cose durante le piene, dovrà rimanere esclusivamente in carico al soggetto richiedente;*
- 12. Il richiedente ed eventuali futuri aventi causa dovranno rimanere interamente e esclusivamente responsabili dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi in concomitanza di eventi critici, nonché durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale ed il Consorzio di Bonificazione Umbra da qualsiasi rapporto che gli stessi dovessero instaurare con propri collaboratori o terzi aventi causa;*
- 13. Dovrà essere garantito il libero accesso ai funzionari del Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione Umbria e del Consorzio di Bonificazione Umbra per consentire l'espletamento degli eventuali controlli durante l'esecuzione delle opere;*
- 14. Il richiedente e futuri aventi causa dovranno rimanere obbligati a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento delle opere in perfetto stato e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi che, nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime del corso d'acqua, fossero disposti a mezzo di specifico provvedimento;*
- 15. I lavori in argomento dovranno essere completati entro il termine di 36 mesi dalla data dell'atto autorizzativo, salvo motivata richiesta di proroga; pertanto i lavori autorizzati dovranno essere completati a pena di decadenza entro il termine assegnato, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuità;*
- 16. Il richiedente dovrà comunicare alla Regione dell'Umbria – Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e sismico, difesa del suolo – Piazza Partigiani, 1 – 06121 Perugia, o a mezzo pec direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it, e al Consorzio di Bonificazione Umbra, l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto progettualmente e quanto realizzato, nonché il rispetto delle condizioni*



e prescrizioni impartite con l'autorizzazione ed il nominativo del tecnico incaricato alla direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione, l'attuatore dovrà comunicare, entro 30 giorni, una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la data di completamento delle opere e che le stesse sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

17. Per quanto riguarda il canone concessorio in applicazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 925 del 1° luglio 2003 e preso atto che la richiesta in argomento comporta il mantenimento dell'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, la quantificazione del relativo canone concessorio, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n° 8 del 2011, è di competenza della Sezione Economico Finanziaria e Demanio Idrico della Regione Umbria”;

- la **Città di Spoleto**, con nota prot. 0051821 del 9/08/2024 ha trasmesso le valutazioni e/o determinazioni sul progetto dei vari Dipartimenti del Comune in riferimento ai profili di competenza.

Nello specifico:

- il Dipartimento 7 – Direzione Tecnica, Servizio Urbanistica, competente in materia Urbanistica, ha dichiarato *l'esito negativo dell'accertamento di conformità, in quanto l'opera progettata, così come rappresentata, compreso le nuove aree destinate ad impianti ed a servizio dell'infrastruttura ferroviaria, andando oltre l'ingombro della tracciato ferroviario di progetto, non è conforme a quanto previsto nel Piano Regolatore vigente e quindi l'intervento deve essere approvato in variante...*”;
- il Dipartimento 8 - Ufficio Ambiente, competente in tema di autorizzazione allo scarico ex art 124, D.Lgs. 152/2006 in pubblica fognatura, ha individuato nella Regione Umbria l'autorità competente ai sensi del R.D. 523/1904, trattandosi di scarico delle acque di piattaforma.
Al riguardo si precisa che la Regione Umbria si è espressa con la nota sopra richiamata prot. 0168344 del 18/07/2024, rilasciando ai sensi del R.D. 523/1904 il nulla osta alla realizzazione del progetto, con prescrizioni e condizioni;
- il Dipartimento 8 - Ufficio Strade, competente in tema di interessamento della sede stradale e relativa fascia di rispetto ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 285/1992, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - *“il tronco di tubazione dn 400 su via Pertini, proveniente dal sottopasso, con immissione prevista in progetto, nel collettore esistente in cls da mm.600, dovrà scaricare nella vasca di laminazione n. VL1, al fine di evitare possibili allagamenti della zona essendo la tubazione esistente un po' al limite per la sua ricezione, in*



considerazione dei cambiamenti climatici che danno origine sempre più spesso a fenomeni paragonabili a bombe d'acqua.

- *Inoltre si fa presente che per ottenere l'autorizzazione allo scavo lungo le vie comunali (S.S. 3 Via Flaminia, Via Sandro Pertini, Via Piancianina), RFI dovrà utilizzare il portale SUAPE ed inserire tutta la documentazione richiesta alla sezione scavi, inserendo anche un cronoprogramma dei lavori e i ml. di scavo presunti che verranno eseguiti al giorno al fine di poter determinare il costo dell'occupazione del suolo pubblico da corrispondere al Comune di Spoleto con riscossione da parte di ICA (imposte comunali affini spa)."*
- o il Dipartimento 4 - Ufficio Patrimonio, competente in tema di impianti di proprietà/gestione comunale, ha comunicato quanto segue:
 - *Le aree identificate negli elaborati grafici di progetto con campitura il colore marrone - "espropriazioni per deviazioni di strade, canali, fossi", censite al catasto terreni del Comune di Spoleto con il foglio di mappa n. 126 particella n. 2147 e foglio di mappa n. 149 particelle n. 501, 1145 e 1148, sono classificate come segue:*
 - *Foglio 126 particella n. 2147 afferisce ai beni Demaniali ai sensi degli artt. 822 e 824 CC;*
 - *Foglio 149 particella n. 501 afferisce ai beni Demaniali ai sensi degli artt. 822 e 824 CC;*
 - *Foglio 149 particella n. 1145 afferisce ai beni Demaniali ai sensi degli artt. 822 e 824 CC;*
 - *Foglio 149 particella n. 1148 afferisce al Patrimonio disponibile in quanto non compresi negli artt. 822, 824 e 826 del CC.*

In riscontro alle valutazioni e/o determinazioni del Comune di Spoleto, RFI, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.RP\A0011\P\2025\507 del 21/05/2025, richiamando il contributo del Dipartimento 8 – Ufficio Strade e la richiesta avanzata, ha comunicato che nell'ambito dell'iter autorizzativo sono stati acquisiti anche i dati relativi alla rete fognaria nera, gestita da Valle Umbra Servizi (VUS), presente lungo via S. Pertini, come rappresentato negli elaborati progettuali IR1203V11P9ID0102001B, IR1203V11LZID0102001B. Conseguentemente ha segnalato che non è stato possibile prevedere il collegamento richiesto circa il "tronco di tubazione dn 400 su via Pertini, proveniente dal sottopasso, nella vasca di laminazione n. VL1" per motivi di incompatibilità plano-altimetrica con le reti idriche presenti lungo via S. Pertini stessa (i.e. rete acque bianche del Comune e rete acque nere di VUS); nello specifico, al fine di



evitare le interferenze suddette, tale collegamento richiederebbe un approfondimento eccessivo (almeno di 2 m) della rete di collettori in progetto, compresa la vasca di laminazione VL1, con conseguenti maggiori difficoltà nelle operazioni di ispezione e manutenzione, oltre all'impiego di opere provvisorie più imponenti/onerose per sostenere gli scavi di posa in opera della rete di drenaggio.

Tuttavia, in ragione di quanto segnalato circa la poca officiosità idraulica della tubazione esistente di recapito finale e i fenomeni di allagamento verificatesi nella zona, RFI ha rappresentato che *“nel progetto è stato predisposto un volume di compensazione aggiuntivo, rappresentato dal pozzetto denominato PS2, costituito da 3 pozzetti affiancati di dimensioni 2m x 2m, collocato prima dello scarico della tubazione DN400 nella tubazione esistente della rete acque bianche (cfr. IR1203V11P9ID0102001B).*

Tale soluzione, come già rappresentata e descritta nella relazione di calcolo IR1203V11RIID0102001B, consente di laminare le portate della rete di drenaggio in progetto nel sottopasso, nonché di mantenere separata la gestione delle acque meteoriche “ferroviarie” (in capo a Rete Ferroviaria Italiana) da quella delle acque meteoriche “stradali” del sottopasso (in capo al Comune).”

Con riferimento, invece ai contributi degli altri Dipartimenti del Comune RFI ha preso atto delle osservazioni presentate, precisando che le stesse non necessitano di riscontro.

- **il Comune di Campello sul Clitunno**, con nota prot. 2114 del 06/03/2025 ha comunicato *“l'esito negativo dell'accertamento di conformità, in quanto l'opera progettata, così come rappresentata, comprese le nuove aree destinate a servizio dell'infrastruttura ferroviaria, andando oltre l'ingombro del tracciato ferroviario di progetto, non è conforme a quanto previsto nel Piano Regolatore vigente e quindi l'intervento deve essere approvato in variante ...”*
- **ANAS S.p.A.**, con nota prot. 126942 del 12/02/2025, ha rappresentato quanto segue:
“La viabilità denominata “Via delle Crocerossine” è di competenza del Comune di Spoleto, come risulta dal verbale di consegna del 02 agosto 1965. Di tale viabilità fa parte la particella 139 del foglio 149.
E' invece di competenza di ANAS S.p.A. la particella 905 del foglio 104 nel Comune di Spoleto, in quanto originata per la realizzazione della S.S. n° 685 “delle Tre Valli Umbre” nel tratto da Eggi a Baiano di Spoleto, intestata catastalmente al Demanio dello Stato Ramo Strade.
Sulla particella 905 sono indicati due interventi: uno in corrispondenza della scarpata ferroviaria, l'altro in corrispondenza della strada comunale denominata “Via della Spina”.
Per entrambi si esprime parere favorevole alla realizzazione a condizione di mantenere



inalterata la regimentazione delle acque e la sicurezza delle opere di ANAS S.p.A.

La richiesta di acquisizione delle aree dovrà essere presentata all'Agenzia del Demanio.

Si comunica infine che la Casa Cantoniera citata negli elaborati non è gestita da ANAS S.p.A., ma trasferita alla Regione Umbria (S.S.3 "Flaminia" km 135+500, Casa Cantoniera di Campello) e la viabilità è gestita dalla Provincia di Perugia."

Enti Interferiti

- **SNAM S.p.A.**, con nota a mezzo PEC del 1/10/2024 ha comunicato che, sulla base della documentazione progettuale ricevuta, è emerso che *"le opere ed i lavori di cui trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società."*;
- **V-Reti Gas**, con nota a mezzo PEC del 26/07/2024, ha confermato la presenza di servizi di propria competenza nelle aree interessate dai lavori, e a tale scopo ha trasmesso in allegato lo schema delle reti Gas metano.
In conclusione, l'Ente ha espresso *"parere favorevole con prescrizioni che per la soluzione di eventuali interferenze con i ns. sottoservizi, ci dovrà essere sottoposto un progetto di risoluzione, da realizzarsi a V.s. cura e spese;*
- **Valle Umbra Servizi**, con nota prot. 10462 del 26/07/2024, ha espresso *"PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONE di soluzione dell'interferenza con il collettore fognario presente, in quanto:*
 - *le opere in progetto non tengono presente della fognatura nera presente nelle aree interessate dai lavori già oggetto di esame di interferenza con questa RFI nelle fasi precedenti di questo intervento;*
 - *la mancata soluzione dell'interferenza comporterebbe con le soluzioni attualmente previste il rischio di fuoriuscite di acqua nera nel Fosso della Licina;*
 - *il completamento della soluzione prevista con i V.s. tecnici e l'impresa appaltatrice precedente resta tutt'ora valida e consentirebbe il mantenimento del servizio evitando problemi di natura ambientale, salvaguardando le altre utenze presenti;*
- Al riguardo RFI con nota prot. RFI-VDO.DIN.DIC.RP\A0011\P\2024\876 del 26/11/2024 ha riscontrato la nota di Valle Umbra Servizi rappresentando che il progetto esecutivo di variante "Fosso della Licina" prevede la realizzazione di opere funzionali allo smaltimento delle acque meteoriche della piattaforma ferroviaria le quali, oltre ad essere recapitate nel Fosso Licina, saranno recapitate nella rete acque bianche del Comune senza quindi interessare la rete delle acque nere per la quale è stato richiesto il completamento da Valle Umbra Servizi.



- **TIM** con comunicazione a mezzo PEC del 11/11/2024, in merito al parere richiesto, ha informato RFI di rivolgersi alla società FiberCop S.p.A., in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.

Al riguardo RFI, con PEC del 12/11/2024 ha trasmesso a FiberCop S.p.A. la nota di avvio della procedura di approvazione del progetto in argomento, richiedendo di esprimere il parere di competenza. A tale comunicazione non ha fatto seguito la trasmissione di alcuna nota da parte di FiberCop S.p.A.

Le seguenti Amministrazioni/Enti, ancorché regolarmente interessati, non si sono pronunciati nell'ambito procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 4 del DL 32/2019, convertito dalla L. 55/2019 e s.m.i.:

- Provincia di Perugia – Servizio Gestione Viabilità
- Enel S.p.A.
- Consorzio della Bonificazione Umbra
- FiberCop S.p.A.

I pareri/atti di assenso, comunque denominati, delle Amministrazioni/Enti sopra indicati che non si sono espressi nei termini si intendono acquisiti con esito positivo, secondo quanto riportato all'art. 2 dell'Ordinanza n. 21 del Commissario straordinario.

I pareri formulati da ciascun soggetto sono riepilogati nel *“Quadro sinottico in forma tabellare con l'esame/controdeduzioni di tutte le prescrizioni pervenute nell'ambito dell'iter autorizzativo”* – Allegato 1 alla Relazione istruttoria trasmessa dal Responsabile della Direzione Investimenti Area Centro di RFI S.p.A., nel quale sono riportate sia le osservazioni sia le relative controdeduzioni, in termini di accoglimento o di rigetto;

2.

- il progetto esecutivo è corredato dal piano degli espropri;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, e dell'art. 16, comma 5, del DPR 327/2001 e s.m.i., la Società RFI S.p.A. ha comunicato ai soggetti pubblici e privati proprietari dei beni immobili da espropriare e/o asservire delle aree sulle quali è prevista la realizzazione dell'intervento, l'avvio del procedimento volto alla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica



utilità dell'opera, mediante avviso pubblicato in data 26 luglio 2024 sul quotidiano a tiratura nazionale "*Corriere della Sera*" e sull'edizione locale del quotidiano "*Il Messaggero*", con affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati dalle opere, nonché sul sito web della Regione Umbria, per darne massima diffusione. Nell'ambito di tale procedura non sono pervenute osservazioni, come riportato nella relazione sulla pubblicizzazione della Società Italferr S.p.A., cod. IR1200E40ISAQ.00.00001A, trasmessa a RFI con nota prot. DO.IC.PMICA.0226239.24.U del 18 settembre 2024 (Allegato 2 alla Relazione Istruttoria trasmessa dal Responsabile della Direzione Investimenti Area Centro di RFI S.p.A.);

Tutto ciò visto, premesso e considerato, il Commissario, su proposta del Responsabile della Direzione Investimenti Area Centro di RFI S.p.A.

DISPONE

1. ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DL 32/2019, convertito con modificazioni, nella Legge n. 55/2019 e s.m.i., e per gli effetti dell'art. 53-*bis*, comma 1-*bis* del DL 77/2021, convertito con modificazioni, nella L. 108/2021 e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni di cui al successivo punto 3, il progetto esecutivo della *variante idraulica* relativa alla "*Realizzazione delle opere di recapito delle acque di piattaforma nel fosso Licina*", ed è riapprovato il progetto esecutivo del "*Raddoppio della Tratta Spoleto-Campello*" ai soli fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità delle opere sulle ulteriori aree occorrenti per la realizzazione dell'intervento.
2. l'approvazione di cui al punto 1: (i) determina il perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'intesa Stato - Regione sulla localizzazione dell'opera; (ii) ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'assoggettamento delle aree interessate dal progetto a vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001; (iii) determina la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001; (iv) tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera della conformità urbanistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative; (v) comprende i altri titoli abilitativi rilasciati per la



realizzazione e l'esercizio del progetto, esplicitamente indicati nel sopra riportato punto 1 e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori;

3. le prescrizioni ritenute accoglibili, cui è subordinata l'approvazione del progetto esecutivo delle opere di cui al precedente punto 1, sono quelle riportate nell'Allegato 1 *"Prescrizioni e Raccomandazioni"* che forma parte integrante della presente Ordinanza;
4. RFI S.p.A. provvederà ad assicurare, per conto del Commissario, la conservazione dei documenti componenti il progetto esecutivo di cui al precedente punto 1;
5. la presente Ordinanza non verrà trasmessa alla Corte dei Conti in esito a quanto espresso dalla stessa con nota n. 19102 del 19 maggio 2015, circa l'insussistenza dei presupposti normativi per il controllo di legittimità sulle Ordinanze del Commissario;
6. RFI S.p.A. è incaricata di trasmettere la presente Ordinanza alle Amministrazioni e agli enti interessati dal procedimento per l'approvazione del progetto avviato con Ordinanza n. 21 del 27/06/2024.

La presente Ordinanza è pubblicata nelle pagine del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Osserva Canteri" e di FS Italiane dedicate all'opera commissariata.

Il Commissario Straordinario

Ing. Vincenzo Macello



Firmato da Vincenzo
Macello
Data: il 09/06/2025
alle 17:16:32 CEST

PROGETTO ESECUTIVO DEL RADDOPPIO DELLA TRATTA SPOLETO – CAMPELLO

PROGETTO ESECUTIVO DELLA VARIANTE IDRAULICA RELATIVA ALLA “REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RECAPITO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA NEL FOSSO LICINA”AL

Allegato 1 Prescrizioni e raccomandazioni

PRESCRIZIONI PER LA FASE REALIZZATIVA

1. **Regione Umbria - Direzione Regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile - Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo (nota prot. n. 2024-0168344 del 18/07/2024);**

Prescrizioni di dettaglio:

- (*prescrizione 1.1*) - Dovrà essere finalizzata, con la sottoscrizione, la concessione ai fini idraulici per l'occupazione di aree demaniali ai sensi del R.D. n. 523/1904 per l'immissione sul Fosso della Licina e dovrà essere indicato anche il nominativo dell'intestatario della concessione;
- (*prescrizione 1.2*) - Dovrà essere dichiarata la superficie, espressa in mq, di terreno demaniale occupato dalle opere ed individuato su planimetria catastale max 1:2000 con foglio e particella, confinanti con la sponda del Fosso;
- (*prescrizione 1.3*) - i lavori non potranno essere iniziati prima del formale perfezionamento dell'atto di concessione di cui al punto 1, che rappresenta il titolo con il quale il richiedente è autorizzato ad occupare le aree demaniali, così come stabilito della D.G.R. n. 925/2003 al punto 1.B “Rilascio della Concessione”;
- (*prescrizione 1.4*) - Per evitare il possibile instaurarsi di fenomeni di rigurgito all'interno della condotta, dovrà essere prevista l'installazione di una valvola a ventola o di non ritorno e dovrà sempre essere garantito, in caso di eventi eccezionali, il sistema di trattenimento delle acque tramite le vasche di laminazione per complessivi 210 m³ come indicato nella relazione Idrologica ed Idraulica;
- (*prescrizione 1.5*) - Il tratto terminale delle tubazioni, per l'immissione sul Fosso della Licina, dovrà avere andamento planimetrico tale da formare un angolo non superiore a 45° con l'asse del corso ;
- (*prescrizione 1.6*) - Eventuali pozzetti di ispezione o manovra dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a mt. 4,00 dal ciglio della sponda del corso d'acqua;
- (*prescrizione 1.7*) - Il richiedente, in caso di eventi di piena, è responsabile del malfunzionamento dell'impianto di scarico delle acque bianche dalle vasche di laminazione al Fosso della Licina e in caso di danni non potrà avanzare nessuna richiesta di risarcimento;

Prescrizioni generali:

- *(prescrizione 2.1)* - Il richiedente sarà responsabile dell'intera tubazione di scarico dell'immissione sul fosso demaniale esistente. In caso di danni arrecati dalla struttura oggetto della presente, a soggetti pubblici o privati nonché a persone, cose e animali si riterrà responsabile il richiedente stesso;
- *(prescrizione 2.2)* – La Ditta richiedente non potrà avanzare richiesta di indennizzo o risarcimento alcuno, in seguito ad eventuali danneggiamenti della condotta causati dalle attività di manutenzione idraulica;
- *(prescrizione 2.3)* - Il richiedente rimane obbligato a propria esclusiva cura e spese a mantenere in perfetto stato l'opera di che trattasi, eseguendo tutti i lavori necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto del Fosso della Licina in prossimità dello scarico per una lunghezza a monte e a valle di almeno 10m lineari, in modo da garantire in ogni tempo il libero scorrimento delle acque;
- *(prescrizione 2.4)* - Il titolare della concessione dovrà eseguire a propria cura e spese le eventuali future opere di spostamento e/o adeguamento delle stesse, che dovessero interferire con lavori di adeguamento delle sezioni idrauliche o altri interventi all'interno delle fasce di rispetto fluviale;
- *(prescrizione 2.5)* - Il titolare della concessione rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose, animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse, sollevando il Consorzio e la Regione Umbria da qualsiasi rapporto con gli aventi causa;
- *(prescrizione 2.6)* - Il richiedente dovrà comunicare a questo Servizio Regionale ed ai vari organi competenti in materia di protezione civile, il nominativo del referente e/o responsabile del cantiere in caso di eventi di piena eccezionale;
- *(prescrizione 2.7)* - Le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli atti tecnici visti e sopralluati, nessuna modifica in merito dovrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell'atto autorizzativo originario e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite o in corso di esecuzione, senza che la parte autorizzata possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori;
- *(prescrizione 2.8)* - Il richiedente ed eventuali futuri aventi causa dovranno rimanere interamente ed esclusivamente responsabili della buona riuscita delle opere. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in modo che le opere risultino idonee in ogni loro parte;
- *(prescrizione 2.9)* - Dovranno essere a carico del richiedente o dei futuri aventi causa tutte le ulteriori ed eventuali autorizzazioni o obblighi di legge riguardanti la realizzazione delle opere in oggetto o di opere future, spostamento, adeguamento e attività progettuali connesse ai lavori in argomento;
- *(prescrizione 2.10)* - Con semplice richiesta da parte della Regione dell'Umbria o di altra Amministrazione competente, qualora ricorrano esigenze di ordine idraulico per interventi di manutenzione straordinaria o esecuzione di opere di regimazione delle acque, sistemazione idraulica o altri interventi all'interno delle fasce di rispetto idraulico, il richiedente ed eventuali futuri aventi causa dovranno provvedere, se necessario, alla rimozione o demolizione dei manufatti, o se diversamente previsto, alla loro modifica e/o adeguamento, senza poter

avanzare alcuna richiesta di risarcimento. Ogni intervento da parte del richiedente ed eventuali futuri aventi causa, tuttavia, sarà subordinato ad autorizzazione preventiva;

- *(prescrizione 2.11)* - Ferme restando le competenze della Regione in materia di Polizia Idraulica, la gestione delle aree di cantiere, degli accessi e della presenza di persone e cose durante le piene, dovrà rimanere esclusivamente in carico al soggetto richiedente;
- *(prescrizione 2.12)* - Il richiedente ed eventuali futuri aventi causa dovranno rimanere interamente e esclusivamente responsabili dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi in concomitanza di eventi critici, nonché durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale ed il Consorzio di Bonificazione Umbra da qualsiasi rapporto che gli stessi dovessero instaurare con propri collaboratori o terzi aventi causa;
- *(prescrizione 2.13)* - Dovrà essere garantito il libero accesso ai funzionari del Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione Umbria e del Consorzio di Bonificazione Umbra per consentire l'espletamento degli eventuali controlli durante l'esecuzione delle opere;
- *(prescrizione 2.14)* - Il richiedente e futuri aventi causa dovranno rimanere obbligati a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento delle opere in perfetto stato e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi che, nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime del corso d'acqua, fossero disposti a mezzo di specifico provvedimento;
- *(prescrizione 2.15)* - I lavori in argomento dovranno essere completati entro il termine di 36 mesi dalla data dell'atto autorizzativo, salvo motivata richiesta di proroga; pertanto, i lavori autorizzati dovranno essere completati a pena di decadenza entro il termine assegnato, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuità;"
- *(prescrizione 2.16)* - Il richiedente dovrà comunicare alla Regione dell'Umbria – Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e sismico, difesa del suolo – Piazza Partigiani, 1 – 06121 Perugia, o a mezzo pec direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it e al Consorzio di Bonificazione Umbra, l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto progettualmente e quanto realizzato, nonché il rispetto delle condizioni e prescrizioni impartite con l'autorizzazione ed il nominativo del tecnico incaricato alla direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione, l'attuatore dovrà comunicare entro 30 giorni, una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la data di completamento delle opere e che le stesse sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- *(prescrizione 2.17)* - Per quanto riguarda il canone concessorio in applicazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 925 del 1° luglio 2003 e preso atto che la richiesta in argomento comporta il mantenimento dell'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, la quantificazione del relativo canone concessorio, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n° 8 del 2011, è di competenza della Sezione Economico Finanziaria e Demanio Idrico della Regione Umbria.

2. Città di Spoleto - Dipartimento per la transizione ecologica ed energetica, economia circolare, biodiversità e paesaggio, valorizzazione sostenibile del patrimonio pubblico comunale (nota prot. n. AOO.SPO.09/08/2024.0051821 del 09/08/2024);

Dipartimento 8 - Ufficio Strade

- *(prescrizione 4.3.)* Il tronco di tubazione dn 400 su via Pertini, proveniente dal sottopasso, con immissione prevista in progetto, nel collettore esistente in cls da mm.600, dovrà scaricare

nella vasca di laminazione n. VL1, al fine di evitare possibili allagamenti della zona essendo la tubazione esistente un pò al limite per la sua ricezione, in considerazione dei cambiamenti climatici che danno origine sempre più spesso a fenomeni paragonabili a bombe d'acqua.

Inoltre, si fa presente che per ottenere l'autorizzazione allo scavo lungo le vie comunali (S.S. 3 Via Flaminia, Via Sandro Pertini, Via Piancianina), RFI dovrà utilizzare il portale SUAPE ed inserire tutta la documentazione richiesta alla sezione scavi, inserendo anche un cronoprogramma dei lavori e i ml. di scavo presunti che verranno eseguiti al giorno al fine di poter determinare il costo dell'occupazione del suolo pubblico da corrispondere al Comune di Spoleto con riscossione da parte di ICA (imposte comunali affini spa).

Dipartimento 4 – Ufficio Patrimonio

- *(prescrizione 4.4)* Le aree identificate negli elaborati grafici di progetto con campitura il colore marrone “espropriazioni per deviazioni di strade, canali, fossi”, censite al catasto terreni del Comune di Spoleto con il foglio di mappa n. 126 particella n. 2147 e foglio di mappa n. 149 particelle n. 501, 1145 e 1148, sono classificate come segue:
 - Foglio 126 particella n. 2147 afferisce ai beni Demaniali ai sensi degli artt. 822 e 824 CC;
 - Foglio 149 particella n. 501 afferisce ai beni Demaniali ai sensi degli artt. 822 e 824 CC;
 - Foglio 149 particella n. 1145 afferisce ai beni Demaniali ai sensi degli artt. 822 e 824 CC;
 - Foglio 149 particella n. 1148 afferisce al Patrimonio disponibile in quanto non compresi negli artt. 822, 824 e 826 del CC.

3. V-Reti Gas S.r.l. (PEC del 26/07/2024)

- *(prescrizione 9)* - per la soluzione di eventuali interferenze con i loro sottoservizi, dovrà essere sottoposto un progetto di risoluzione, da realizzarsi a cura e spese di RFI;

4. Anas S.p.A.- Struttura Territoriale Umbria (prot, CDG.ST PG. REGISTRO UFFICIALE.U.0126942 del 12/02/2025)

- *(prescrizione 11)* - La viabilità denominata “Via delle Crocerossine” è di competenza del Comune di Spoleto, come risulta dal verbale di consegna del 02 agosto 1965. Di tale viabilità fa parte la particella 139 del foglio 149. È invece di competenza di ANAS S.p.A. la particella 905 del foglio 104 nel Comune di Spoleto, in quanto originata per la realizzazione della S.S. n° 685 “delle Tre Valli Umbre” nel tratto da Eggi a Baiano di Spoleto, intestata catastalmente al Demanio dello Stato Ramo Strade. Sulla particella 905 sono indicati due interventi: uno in corrispondenza della scarpata ferroviaria, l'altro in corrispondenza della strada comunale denominata “Via della Spina”. Per entrambi si esprime parere favorevole alla realizzazione a condizione di mantenere inalterata la regimentazione delle acque e la sicurezza delle opere di ANAS S.p.A. La richiesta di acquisizione delle aree dovrà essere presentata all'Agenzia del Demanio.